

## **2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

**BOZZE DI STAMPA**

**2 dicembre 2022**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (274)**

### **ORDINE DEL GIORNO**

**G/274/1/2**

**MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1 del decreto legge 162 del 2022 è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da

precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare *ratio* della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;)

in particolare, il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordianmento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis.*, si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

infatti, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il decreto di legge *de quo*, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

tuttavia non può tacersi il ruolo fondamentale che negli anni hanno svolto per lo Stato i collaboratori e tantomeno il fatto che con la nuova disciplina i non collaboratori, sebbene con le dovute differenze già evidenziate, si trovino ad accedere ai medesimi benefici penitenziari prima riconosciuti solo per i collaboratori;

ebbene, seppur nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale appare opportuno introdurre meccanismi premiali per quanti abbiano negli anni scelto una condotta collaborativa con la giustizia, arrecando un indubbio vantaggio per tutti i procedimenti inerenti i reati di particolare pericolosità sociale elencati dall'articolo 4- *bis*, comma 1 della citata legge 354 del 1975;

impegna il Governo:

ad adottare in sede di primo provvedimento utile una serie articolata di misure premiali volte a valorizzare il ruolo svolto dai collaboratori di giustizia anche al fine di incentivare il ricorso alla collaborazione.

---

## **EMENDAMENTI**

### **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) al comma 1, primo periodo, le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,» sono soppresse».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-*bis*.1», sopprimere le parole da: «314» a: «322-*bis*».*

##### **1.2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a) numero 1) premettere il seguente:*

01) al comma 1 sono soppresse le parole:

"delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,"

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso «1-bis.1», sopprimere le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis».*

---

### **1.3**

ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «al primo periodo, le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,», sono soppresse»;*

*b) al numero 2), capoverso «1-bis.1», sopprimere le parole «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».*

---

### **1.4**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, RANDO

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 1).*

*Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 1.*

---

### **1.5**

ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

### **1.6**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).*

---

## 1.7

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, RANDO

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire il capoverso numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.»»

---

## 1.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a) capoverso 1) sostituire le parole: «al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.» con le seguenti: «al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire o occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.»»*

---

## 1.9

ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole «o dell'esecuzione».*

---

### **1.10 (testo 2)**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI,  
RANDO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis» premettere il seguente periodo:*

«I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.»

*Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai condannati alla pena dell'ergastolo, che prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso taluno dei delitti previsti dal comma 1, dell'articolo 4- *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.»

---

### **1.11**

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER,  
PETRENGA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» fino a: «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»*

*con le seguenti:* «purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione».

---

## 1.12

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», sostituire le parole da «purché gli stessi» fino alla fine del capoverso con le seguenti:* «purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.»

---

### 1.13

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo le parole: «9 ottobre 1990, n.309, purché gli stessi» inserire le seguenti: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».*

---

### 1.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis» apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità» con le seguenti: «conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;*

*b) al primo periodo, sostituire le parole: «con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,» con le seguenti: «con il contesto specificamente attinente al reato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti,»;*

*c) al secondo periodo sostituire la parola: «accerta» con la seguente: «valuta».*

---

### 1.15

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «1-bis» apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sopprimere la parola: «assoluta»;*

*2) sopprimere le parole : « , alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo»;*

3) *sopprimere le parole*: «, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

---

### **1.16**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere le parole*: «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,».

---

### **1.17**

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere la parola*: «eventualmente» ovunque ricorra.

---

### **1.18**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «1-bis» sostituire le parole*: «della revisione critica della condotta criminosa» *con le seguenti*: «dell'avvenuto ravvedimento».

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «1-bis.1» sostituire le parole: «della revisione critica della condotta criminosa» con le seguenti: «dell'avvenuto ravvedimento».*

---

## **1.19**

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis» aggiungere infine il seguente periodo:*

«I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, persistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante».

---

## **1.20**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.».

---

### 1.21

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:*

«I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.».

---

### 1.22

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso «1-bis.1» apportare le seguenti modificazioni :*

1) *sopprimere le parole:* «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis»;

2) *sopprimere la parola:* «assoluta»;

3) *sopprimere le parole:* «e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo».

---

### 1.23

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, RANDO

*Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «1-bis.1.» sopprimere le parole «609-octies»;*

b) *sopprimere il capoverso 1-bis.2.*

---

#### 1.24

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.1», dopo le parole: «630 del codice penale, purché gli stessi» inserire le seguenti: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione.».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.1», sopprimere le parole: «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.».*

---

#### 1.25

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, PETRENGA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.1», sostituire le parole: «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» con le seguenti: «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali.».*

---

#### 1.26

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.1», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità» con le seguenti: «conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;*

b) *al primo periodo, sostituire le parole: «anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso» con le seguenti: «anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso»;*

c) *al secondo periodo sostituire la parola «accerta» con la seguente: «valuta».*

---

### **1.27**

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, PETRENGA

*Al comma 1, lett. a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis.1», inserire il seguente: «1-bis.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.».*

---

### **1.28**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis.3 I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificatamente indicata, richiede al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado di trasmettere entro trenta giorni informazioni*

sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ritorsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi congiunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152. Nondimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».

*Conseguentemente:*

1. *All'articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole: «ai commi 1-bis, e 1-bis.1» con le seguenti: «ai commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-bis.3»*

2. *All'articolo 3, sopprimere il comma 2.*

---

## **1.29**

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «2 - bis) il comma 1-ter è soppresso.».*

---

## **1.30**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice,» sono soppresse;*

b) *le parole: «e 609-octies» sono soppresse;*

c) *le parole: «articolo 12, commi 3, 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12, commi 3-bis".*

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, lett. a), numero 2), capoverso «1-bis.2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice.».*

---

### 1.31

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, dopo le parole «chiede altresì il parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio»;*
- b) *al secondo periodo, sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono essere»;*
- c) *sopprimere il seguente periodo: «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».*

### 1.32

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Al comma 1, lettera a), al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire dalle parole: «e dispone, nei confronti del medesimo,» fino alle parole: «e degli esiti degli accertamenti richiesti» con le seguenti: «. Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, dichiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, ogni utile informazione idonea a valutare la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla*

richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti»;

b) *dopo le parole*: «acquisiti ai sensi del quarto periodo» *inserire le seguenti*: «e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

---

### 1.33

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da «degli appartenenti al suo nucleo» fino a «personali» con le seguenti*: «accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e»

*Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.».

---

### 1.34

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a) numero 3) al quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: «o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti.»*

---

### 1.35

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) Dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-bis. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando deve essere modificato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno già divenuto esecutivo a norma dell'art. 21 comma 4 ovvero ai fini della concessione di ulteriori permessi premio in favore di condannati che siano già stati ammessi a fruirne. In ogni caso, i pareri, le informazioni e gli accertamenti di cui ai commi 2 e 2-bis devono essere rinnovati con cadenza annuale.»*

---

### 1.36

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «2-ter» aggiungere infine il seguente periodo: «La partecipazione del pubblico ministero può essere effettuata con collegamenti da remoto.»*

---

### 1.37

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, PETRENGA

*Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente: «2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che*

il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.».

---

### **1.38**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.».

---

### **1.39**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, RANDO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) dopo le parole «sono ammessi» inserire le seguenti: «, per la prima volta,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del collegio deve far parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante»;*

b) *alla lettera c), numero 1), dopo le parole «o, quando si tratta di» inserire le seguenti: «provvedere, per la prima volta, su istanza di».*

---

#### **1.40**

ZANETTIN

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), sostituire le parole «all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza» con le seguenti: «all'approvazione del primo provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno provvede il tribunale di sorveglianza. Quando il provvedimento è reiterato o confermato, la competenza è del magistrato di sorveglianza.»;*

b) *alla lettera c), numero 1) sostituire le parole «si tratta di» con le seguenti: «si tratta della concessione del primo permesso a» e alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Quando il provvedimento è reiterato o confermato, la competenza è del magistrato di sorveglianza.».*

---

#### **1.41**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «approvazione» inserire le seguenti: «del primo provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno».*

---

#### **1.42**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) sostituire la parola «tribunale» con la seguente: «magistrato»;*

b) *alla lettera c) sopprimere il numero 1).*

---

**1.43**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera c), capoverso «30-ter», sopprimere il numero 1).*

---

**1.44**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: « si tratta di» con le seguenti: «si tratta della concessione del primo permesso premio a».*

---

**1.45**

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole «si tratta di» con le seguenti: «si tratta della concessione del primo permesso premio a».*

---

**1.46**

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis.) al comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I provvedimenti con i quali vengono decise le istanze di permesso premio vengono comunicati anche alle autorità cui sono stati chiesti pareri ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2. In assenza di sopravvenuti elementi di carattere negativo riguardanti il detenuto, alla concessione dei permessi premio successivi al primo provvede comunque il magistrato di sorveglianza».

---

**1.47**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confron-*

ti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.».

---

## Art. 2

### 2.1

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale.».*

---

## 2.2

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «ventisei».*

---

## 2.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole «trenta anni di pena» con le seguenti: «ventisei anni di pena».*

---

## 2.4

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».*

---

## Art. 3

### 3.1

SCALFAROTTO

*Al comma 2, sostituire le parole: «le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975» con le seguenti: «i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975».*

---

### 3.0.1

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».

---

### **Art. 4**

### 4.0.1

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».

---

#### 4.0.2

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «Art. 28 - *Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà* - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.»;

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.";

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione

la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."»

---

#### 4.0.3

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)*

1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse all'affidamento in prova al servizio sociale.»

---

#### **4.0.4**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI,  
PATTON, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**  
*(Ulteriori disposizioni)*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge il Governo può adottare ulteriori disposizioni integrative e correttive.»

---

### **Art. 5**

#### **5.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, UNTERBERGER,  
SPAGNOLLI, PATTON

*Sopprimere l'articolo*

---

#### **5.2**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina  
LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI,  
MAZZELLA, CATALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **5.3**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 5.4

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art.5.

*(Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica).*

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 633-bis *(Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica)*. - Chiunque, invadendo o occupando arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, organizza o promuove raduni o manifestazioni musicali è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva una situazione di concreto pericolo per l'ordine pubblico o per la incolumità pubblica o la salute pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli ovvero delle norme sulle sostanze stupefacenti o psicotrope.

È sempre ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

## 5.5

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 5

*(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)*

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 434-bis *(Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati,

al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori."».

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

## 5.6

SCALFAROTTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **Art. 5**

*(Disposizioni in materia di manifestazioni musicali - "Rave Party")*

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione

all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi";

b) All'articolo 82,

1) al primo comma, dopo le parole "al buon costume," sono inserite le seguenti "ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma," e le parole "e, se occorre, lo sgombero del locale" sono sostituite dalle seguenti "o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombero dei luoghi ove essi si svolgono";

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689."».

2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-*bis*, 609-*octies*, 613, 628, 633, 635, 659, del codice penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata»

---

## **5.200/1**

ZANETTIN

*All'emendamento 5.200, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *f-ter*), le parole «e 633, secondo comma,» sono soppresse;

2) alla lettera a), capoverso «Art. 633-bis», primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a quattro anni».

---

#### **5.200/2**

ZANETTIN

*All'emendamento 5.200, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-ter), le parole «e 633, secondo comma,» sono soppresse.

---

#### **5.200/3**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lett. a), sostituire, le parole: «articolo 633» con le seguenti: «articolo 434» e le parole: «633-bis» con le seguenti: «434-bis».

b) sostituire la lett. b) con la seguente: «b) sopprimere il comma 2».

c) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis) All'articolo 380, comma 2, lett. c), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione del delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale"».

---

#### **5.200/4**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma, con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la con-

sumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi.»

*b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.»».*

---

#### **5.200/5**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lett. a), capoverso «Art.633-bis» al primo comma, sostituire le parole: «un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento» con le seguenti: «clandestinamente un grande raduno musicale».*

---

#### **5.200/6**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni e sei mesi».*

---

#### **5.200/7**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni»;*

*b) dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) All'articolo 266 comma 1, lett. f-ter) del codice di procedura penale, dopo le parole: «633, secondo comma» sono inserite le seguenti: «633-bis».».*

---

**5.200/8**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».*

---

**5.200/9**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lett.ra a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni».*

---

**5.200/10**

ZANETTIN

*All'emendamento 5.200, alla lettera a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a quattro anni».*

---

**5.200/11**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis» al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi»*

*Conseguentemente:*

*Al comma al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-bis» aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui*

che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori."».

---

#### **5.200/12**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «quando dall'invasione deriva» con le seguenti: «se dal fatto deriva».*

---

#### **5.200/13**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma sostituire le parole: «anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.» con le seguenti: «anche in ragione dell'elevato numero dei partecipanti.».*

---

#### **5.200/14**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori."».*

---

#### **5.200/15**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La confisca non trova*

applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.».

---

#### **5.200/16**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente».*

---

#### **5.200/17**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, b) sostituire la lett. b) con la seguente: «b) sopprimere il comma 2».*

---

#### **5.200**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

*Articolo 633-bis*

*(Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica)*

Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.»;

b) *Al comma 2 sostituire le parole: «articolo 434-bis» con le seguenti: «articolo 633-bis».*

---

## 5.7

STEFANI, POTENTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere il primo comma;*

2) *sostituire il secondo comma con il seguente: «Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici o privati altrui da parte di un numero di persone superiore a cinquanta allo scopo di realizzare un raduno che per il numero delle persone, i luoghi e le modalità di svolgimento determina un pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.»*

3) *sopprimere il terzo comma;*

4) *sostituire il quarto comma con il seguente: «È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.»*

b) *Sopprimere il comma 2.*

---

## 5.8

STEFANI, POTENTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere il primo comma;*

2) *sostituire il secondo comma con il seguente: «Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici o privati*

altrui da parte di un numero di persone superiore a cinquanta allo scopo di realizzare un raduno che per il numero delle persone, i luoghi e le modalità di svolgimento determina un pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000».

3) *sostituire il terzo comma con il seguente*: «Per coloro che partecipano all'invasione la pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 euro a euro 2064».

4) *sostituire il quarto comma con il seguente*: «È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione».

b) *Sopprimere il comma 2.*

---

## 5.9

ZANETTIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», al primo comma, dopo la parola «raduni» inserire la seguente*: «con spaccio di sostanze stupefacenti»

---

## 5.10

ZANETTIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», al primo comma, dopo la parola «raduni» inserire la seguente*: «musicali»

---

## 5.11

ZANETTIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», al primo comma, ovunque ricorrono, sostituire le parole*: «per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica» *con le seguenti*: «per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

---

### 5.12

ZANETTIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», al primo comma, sostituire le parole: «superiore a cinquanta» con le seguenti: «superiore a cento».*

---

### 5.13

ZANETTIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», al secondo comma, sostituire le parole: «con la pena della reclusione da tre a sei anni» con le seguenti: «con la pena da due a quattro anni».*

---

### 5.14

ZANETTIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», al secondo comma, dopo le parole "con la multa da euro 1.000 a euro 10.000." aggiungere, infine, il seguente periodo: «I proventi della sanzione sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno allo Stato e al Comune sul cui territorio si è accertata la violazione, anche al fine di far fronte alle spese di ripristino dei luoghi.»*

---

### 5.15

ZANETTIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», al terzo comma, sostituire le parole: «la pena è diminuita» con le seguenti: «la pena è da uno a tre anni».*

---

### 5.16

ZANETTIN

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **5.0.1**

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)*

1. All'articolo 22, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 il comma 5-ter è sostituito dal seguente: "5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini."».

### **5.0.200/1**

SCALFAROTTO

*All'emendamento 5.0.200, capoverso «art. 5-bis», comma 1, lettera a) sostituire le parole «venti giorni» con le seguenti: «quarantotto ore».*

### **5.0.200**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)*

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
«2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.  
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continua a procedersi di ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.»

---

## 5.0.201

### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-*bis***

*(Introduzione dell'articolo 85-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)*

1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

#### **«Articolo 85-*bis***

*(Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)*

1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

---

## 5.0.202

### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)*

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: «, e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 6-bis.

6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.».

---

### 5.0.203/1

SCALFAROTTO

*All'emendamento 5.0.203, capoverso «art. 87-bis,» comma 7, sopprimere le lettere c) e d).*

---

### 5.0.203

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)*

1. Nel titolo VI del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

**«Art. 87-bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)*

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti

nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza

2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto una impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

4. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle op-

posizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelati personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

7 Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 3 non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 1;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelati personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2.

---

## **5.0.250/1**

SCALFAROTTO

*All'emendamento 5.0.250, capoverso «art. 88-bis», comma 1, sostituire le parole «degli articoli 335-quater, 407-bis e» con le parole: «dell'articolo» e sopprimere le parole da: «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.*

---

**5.0.250/2**

SCALFAROTTO

*All'emendamento 5.0.250, capoverso «art. 88-bis», comma 1, sopprimere le parole «335-quater» e le parole da «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.*

---

**5.0.250/3**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*All'emendamento 5.0.250 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «88-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e 415-ter»;*

b) *al capoverso «88-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, è scaduto il termine di cui all'articolo 407, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, così come introdotte dal presente decreto, se, decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il pubblico ministero non abbia assunto le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. Resta salva la facoltà per il pubblico ministero di richiedere il differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, come modificato dal presente decreto"».*

---

## 5.0.250

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)*

1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

### **«Articolo 88-bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)*

1. Le disposizioni degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere *b*) e *c*), del codice di procedura penale. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-*quater* del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

---

#### 5.0.204

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di sentenze di non luogo a procedere)*

1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

**«Art. 88-ter**

*(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)*

1. Le disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

---

#### 5.0.205

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

**«Art. 89-bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)*

1. Le disposizioni relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.»

---

## 5.0.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)*

1. Dopo l'articolo 90 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 90-bis - *(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)* 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d, e, f, che intervengono sulla disciplina dell'udienza predibattimentale si applicano ai decreti di citazione diretta a giudizio emessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 90-ter - *(Disposizioni transitorie in materia di impugnazioni)* -1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere d, e, f che intervengono sulla forma dell'impugnazione, sulle modalità di presentazione e sui termini si applicano all'atto di impugnazione presentato dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a, nella parte in cui abroga gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale si applica dal momento previsto dall'articolo 87, comma 5, del presente decreto".»

---

## 5.0.206/1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.0.206, capoverso «Art.5-bis» sostituire le parole: «decorsi sei mesi dall'entrata in vigore» con le seguenti: «decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore».*

---

## 5.0.206

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)*

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), n. 2) e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), n. 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), n. 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), all'articolo 22, comma 1, lettera e), n. 3), lettera f) e lettera l), n. 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), n. 2), e lettera n), n. 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), n. 1), e lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), n. 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 1), e lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), n. 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), n. 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), n. 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.»

---

## 5.0.207/1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.0.207, al comma 1, capoverso «Art.93-bis» sostituire le parole: «1° gennaio 2024» con le seguenti: «1° gennaio 2023».*

---

## 5.0.207/2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*All'emendamento 5.0.207, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025».*

---

**5.0.207**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)*

1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

**«Art. 93-bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)*

1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2024.».

---

**5.0.208**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione)*

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 le parole «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due anni».

---

**5.0.209/1**

STEFANI

*All'emendamento 5.0.209, capoverso «articolo 94» sostituire le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sino al 30 giugno 2023», e sostituire le parole: «dopo l'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dopo il 30 giugno 2023».*

---

**5.0.209/2**

ZANETTIN

*All'emendamento 5.0.209, capoverso « articolo 94» sostituire le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sino al 30 giugno 2023» e sostituire le parole: «dopo l'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dopo il 30 giugno 2023».*

---

**5.0.209**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«ART. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)*

All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l'impugnazione è proposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo l'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.»»

---

### 5.0.210

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)*

1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

#### **Art. 97-bis**

*(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)*

1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

### 5.0.3

ZANETTIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi

ad oggetto i provvedimenti di cui al comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'articolo 218 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ad esclusione dei commi 1 e 6.»

---

## **Art. 6**

### **6.1**

SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.3**

ZANETTIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 premettere i seguenti:*

«01. All'articolo 23, comma 1, lettera m), dopo le parole "all'articolo 428" sono aggiunte le seguenti: "al comma 1, la lettera a) è abrogata e".

01a. All'articolo 34, comma 1, lettera a), dopo le parole "all'articolo 593" sono aggiunte le seguenti: "al comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, è inserito il seguente periodo: «Nei casi di cui all'Articolo 530, comma 1, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per manifesto travisamento od omesso esame di fatti o documenti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.» e";

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La modifica cui al comma 01 si applica ai procedimenti pendenti nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore della presente legge.»

---

## **6.4**

SCALFAROTTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto".

---

## **6.0.1**

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)*

1. All'articolo 76, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.";

b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: "4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2) e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 613-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,

602, 609- quinquies e 609-*undecies* del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione forzata nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:

*a)* in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione della pena su richiesta della parte ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

*b)* in caso di arresto in fragranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

*c)* in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.".»

---

## Art. 7

### 7.1

ZAMPA, LORENZIN, UNTERBERGER, CAMUSSO, FURLAN, SPAGNOLLI, ZAMBITO, PATTON

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.3

SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.4

ROMEO, STEFANI, POTENTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data del 30 giugno 2023 sono sospese le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

---

### 7.5

STEFANI, POTENTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo periodo, le parole "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) al comma 5, primo periodo, le parole: ""31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

---

### 7.0.1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7- bis**

*(Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».

---

### 7.0.2

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)*

1. Dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».

---

### 7.0.3

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Misure di preparazione e risposta a una influenza pandemica e da coronavirus)*

1. Al fine di minimizzare il rischio di influenza pandemica e da coronavirus e di mitigare il loro impatto durante le fasi pandemiche di allerta, di

transizione, interpandemica o pandemica sono adottate le misure del "Piano strategico -operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023".

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono le prestazioni lavorative presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.».

---

#### **7.0.4**

ZAMPA, LORENZIN, UNTERBERGER, CAMUSSO, FURLAN, SPAGNOLLI, ZAMBITO, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis**

*(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

---

#### **7.0.5**

STEFANI, POTENTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.7-bis**

*(TFR e TFS del personale propedeutico alla liquidazione  
coatta amministrativa dell'Ente strumentale della Croce rossa italiana)*

1. Nell'anno 2023, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa la quota accantonata dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, nonché la somma di euro 5.593.767,76, a valere sul finanziamento di cui comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 per gli esercizi finanziari 2022 e 2023. Le somme sono destinate alla copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, dal personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal Commissario liquidatore.

2. Per il medesimo fine il Commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato negli anni 2018, 2019 e 2020 per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, nonché a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria e al reintegro di quanto già anticipato.

3. All'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo le parole da "nominati." fino alla fine sono sostituite dalle seguenti "restano in carica fino al 31.12.2025 e comunque sono prorogabili fino alla fine della liquidazione".»

---